



Città di Aversa

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

(Approvato con Delibera di C.C. n.40 del 24/09/2004 integrato e modificato
con delibere di G.M. n.445/05 e 312/14)

ART. 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto collettivo od individuale delle persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici;
2. Il servizio si effettua su apposita richiesta rivolta da una utenza specifica, presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio in modo non continuativo o periodico su itinerari o secondo orari stabiliti di volta in volta;
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le apposite rimesse od altre modalità stabilite dal vettore.

ART. 2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente, espletato con l'impiego di autovetture, atte al trasportare fino a nove persone conducente compreso, nonché motocarrozze, a tal uopo predisposte, e veicoli a trazione animale, così come previsto dall'art. 85 del [D. Lgs. 285/92](#) e dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, di seguito denominato servizio N.C.C.
2. Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616;
 - b) Legge 15 Febbraio 1992 n° 104 art. 8;
 - c) D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285;
 - d) D.M. 15 Dicembre 1992 n° 572;
 - e) D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;
 - f) D.M. 20 Aprile 1993;
 - g) Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.474 del 02 febbraio 2001.

ART. 3
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai sensi del disposto della legge 15 gennaio 1992 n.21, art.5, comma 1, lett. a) e degli indirizzi operativi individuati con deliberazione di Giunta Regionale n.474 del 2 febbraio 2001, il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è determinato con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto, soprattutto, del numero dei residenti, della morfologia del territorio, dei flussi turistici, dei servizi socio-sanitari, delle attività produttive, delle strutture scolastiche, dei servizi sportivi e culturali, nonché dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico sul territorio.

ART. 4
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C., il Comune bandisce pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 8, comma 1°, legge n. 21/92;
2. L'autorizzazione è rilasciata, ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 legge n. 21/92;
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 21/92 l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi.
5. E' ammesso, invece, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. in capo ad uno stesso soggetto.
6. L'ufficio comunale competente istituisce un apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
7. Il concorso per il rilascio delle autorizzazioni deve essere indetto entro 90 (novanta) giorni dalla accertata disponibilità di una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, ovvero per aumento del contingente numerico delle stesse, salva la esistenza di graduatoria valida.
8. Il bando di concorso sarà reso noto con pubblicazione sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania), all'Albo Pretorio del Comune ed affissione di manifesti lungo le strade cittadine.

ART. 5 BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso, per l'assegnazione delle autorizzazioni, deve indicare i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art.8, comma 4°;
- e) legge n.21/92, nonché il relativo punteggio;
- f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, modalità di invio e documenti da presentare
- g) il termine di chiusura del procedimento concorsuale.
- h)

ART. 6 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO

1. Ai fini dell'ammissione al concorso, di cui all'art. 4, il candidato dovrà essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professione, rilasciato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile, nonché Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli, adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Napoli, ovvero in un elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea.
2. Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, oppure appartenente agli Stati della Unione Europea;
 - b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
 - e) non aver trasferito la precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
 - f) avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idonei a consentire lo stazionamento dei veicoli e la loro manutenzione ordinaria, nel Comune di Aversa;
 - g) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., emesso dal Comune di residenza o da altri Comuni;
 - h) non aver riportato una o più condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, e pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai due anni, salvo casi di riabilitazione;
 - i) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente normativa in materia di criminalità organizzata.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a. r., ovvero presentate all'Ufficio protocollo del Comune, in carta semplice, in busta chiusa, con indicazione del mittente e dell'oggetto della domanda, entro il termine previsto dal bando.
Nella domanda gli interessati devono dichiarare:
 - a) generalità complete con luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e titolo di studio;
 - b) condizioni, titoli e requisiti per la valutazione, nonché eventuali titoli di preferenza, per la predisposizione della graduatoria secondo le disposizioni del successivo art.8.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà produrre la certificazione rilasciata da uffici pubblici e/o privati, di data non anteriore a tre mesi, attestante il possesso dei requisiti e titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1.
3. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere all'autocertificazione, ovvero a certificazione sostitutiva e abbreviata prevista del 28.12.2000 n.445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 21/92, fatti salvi i necessari accertamenti di ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8
CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria delle domande di assegnazione delle autorizzazioni sarà predisposta secondo i seguenti criteri:
 - a) Assenza di titolarità di autorizzazione per il servizio N.C.C. punti 2
 - b) Possesso titolo di studio di scuola media superiore punti 2
 - c) Possesso diploma Liceo Linguistico o titolo equipollente punti 2
 - d) Per i carichi di famiglia risultanti da certificazione anagrafica da almeno un anno:
 - Coniuge punti 2
 - Ogni figlio punti 1
 - Altro familiare a carico punti 0,50
 - e) Disponibilità di veicolo attrezzato per l'agevole trasporto di soggetti portatori di handicap punti 3
 - f) Essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di almeno sei mesi. In tale ipotesi vengono attribuiti **due punti** per ogni semestre di tale esercizio. Per ogni frazione successiva **non inferiore a mesi tre** viene assegnato **un punto**. Fermo restando il periodo minimo innanzi richiesto, nel caso in cui il concorrente ha prestato servizio in periodi di tempo diversi, si procederà alla somma di detti periodi ai fini dell'attribuzione del punteggio.
2. In caso di parità di punteggio saranno valutati i seguenti criteri preferenziali:
 - a) Essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell'art.8, comma 4 della Legge n.21/92;
 - b) Anzianità del richiedente;
 - c) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap.
3. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso.
4. La graduatoria ha **validità di tre anni** dalla data di approvazione.
5. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

ART. 9
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne comunica l'esito all'interessato, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata dal Dirigente del Settore entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta.
3. L'autorizzazione ha validità illimitata a condizione che sia sottoposta a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
4. L'ufficio competente provvede, di iniziativa, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità del titolare dell'autorizzazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno nel corso della vidimazione quinquennale.
5. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle normative per il rilascio del titolo autorizzatorio.
6. L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà, comunque, procedere a sottoporre il veicolo alla revisione annuale secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada.

ART. 10
INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario dell'autorizzazione, per nuovo rilascio o per acquisizione a seguito di atto tra vivi o mortis causa, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro il termine di 40 (quaranta) giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Il predetto termine potrà essere prorogato con provvedimento dirigenziale per causa di forza maggiore, purchè debitamente motivata e documentata.

ART. 11
MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione, di cui all'art.8 legge n. 21/92;
2. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., ai sensi dell'art. 7 comma 1° - legge n. 21/92, per il libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 legge n° 443/85;
 - b) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 è consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati, fermo restandone la titolarità in capo al conferente, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ovvero esclusione dagli organismi stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 2°, legge n. 21/92.
4. Il conferimento dell'autorizzazione, come previsto al precedente punto 3, non comporta modifica alla intestazione del titolo, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Autorità Comunale.
5. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3°, legge n. 21/92.

ART. 12
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 21/92, le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio"; sono inoltre dotati di una targa metallica; collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", nonché lo stemma del Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione, ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione stessa.
2. L'autoveicolo deve avere a bordo, esposto a disposizione del cliente - utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
3. L'autoveicolo deve essere collaudato per il trasporto di non meno di 4 e non più di 8 passeggeri; deve, inoltre, essere dotato di un bagagliaio idoneo a contenere valigie o altri contenitori per il trasporto di cose ed animali domestici al seguito dell'utente, anche mediante la installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
4. I veicoli dovranno essere muniti di marmite catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 15 Dicembre 1992 n. 572, al fine di contenere e/o ridurre le emissioni inquinanti.
5. Possono essere apposte scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli purchè in conformità alle prescrizioni del [D. Lgs. n. 285/92](#) (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.

ART. 13
SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

1. Nel corso della validità dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può sostituire il veicolo in servizio con altro, purché dotato delle caratteristiche tecniche e amministrative per l'espletamento dell'attività di N.C.C.
2. La sostituzione dovrà essere annotata nella autorizzazione di esercizio, previa presentazione della istanza corredata dalla prescritta documentazione, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita del nuovo veicolo.

ART. 14
NORME DI COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del veicolo ha l'obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:
 - a) prestare regolarmente servizio;
 - b) tenere un comportamento corretto e civile con senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutto il trasporto;
 - d) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai passeggeri nel veicolo;
 - f) avere a bordo del veicolo copia del presente regolamento e tutti i documenti per l'esercizio dell'attività di noleggio, esibendoli a richiesta dagli organi preposti ai servizi di Polizia stradale;
 - g) trasportare i bagagli al seguito dei passeggeri.
2. E' fatto divieto, al personale conducente, di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei viaggiatori o casi di accertata forza maggiore nonché di evidente pericolo;
 - b) richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) modificare il percorso stabilito con gli utenti;
 - d) adibire alla guida conducenti sprovvisti delle prescritte abilitazioni per l'esercizio dell'attività;
 - e) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio.

ART. 15
AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione prelevano l'utente o iniziano il servizio di N.C.C. con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione anche oltre il territorio comunale o regionale.
2. Per il servizio di N.C.C., esercito a mezzo autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico se viene esercitato il servizio di taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART. 16
STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. deve avvenire esclusivamente nelle rimesse, site nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, a disposizione degli utenti.

ART. 17
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso di interruzione del trasporto per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, senza che vi sia la possibilità di organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà tenuto a pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge, ed accessibile per i soggetti portatori di handicap.
3. Il trasporto delle carrozzine al servizio dei disabili e dei cani al servizio dei non vedenti sono gratuiti.
- 4.

ART. 19
TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. è trasferita, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 21/92, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente documentato con certificazione rilasciata dal medico legale della A.S.L. di appartenenza;
 - d) ritiro definitivo della patente di guida;
 - e) cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, se in possesso dei requisiti prescritti, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto, ovvero ad altri soggetti, designati dagli eredi, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti, di cui all'art. 6 Legge 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti. Il decesso dell'assegnatario deve essere comunicato entro il termine di 30 giorni dall'evento all'ufficio competente.
3. Al titolare che abbia trasferito la propria autorizzazione per il servizio di N.C.C. non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere richiesto entro 30 giorni al competente ufficio comunale, che accerterà l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

ART. 20
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge n. 21/92, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti di cui all'art. 6 legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art.230 - bis del Codice Civile.
2. I titolari delle autorizzazioni devono trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando i relativi dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. L'elenco deve essere allegato, in copia, all'autorizzazione per l'esercizio.

ART. 21
TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge n. 21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, entro i limiti massimi stabiliti dal Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993, ai fini della determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio di N.C.C.
2. I noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici o privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.

ART. 22
FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari di P.S., compatibilmente con l'espletamento dei servizi in atto.

ART. 23
VIGILANZA

1. L'Ufficio comunale preposto, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.
2. A tale scopo si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per promuovere verifiche sull'andamento del servizio, inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo da parte degli utenti, finalizzati all'assunzione di determinazioni o provvedimenti del caso.

ART. 24
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque adibisce al servizio di N.C.C. un veicolo non destinato a tale uso è soggetto, ai sensi dell'art. 85 del vigente Codice della Strada - D. Lgs 285/92, alle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie di sospensione della carta di circolazione del veicolo.
2. Salvo quanto previsto al precedente punto 1, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103.00 (centotre euro) a € 618.00 (seicentodiciotto euro), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 25
DIFFIDA

Il Dirigente del Settore diffida il titolare dell'autorizzazione quando:

- a) non vengono conservati nel veicolo i documenti di autorizzazione del servizio;
- b) il servizio non viene esercitato con regolarità;
- c) il veicolo non viene presentato ad eventuali accertamenti e non venga tenuto in condizioni di decoro e pulizia;
- d) l'indirizzo della rimessa e della sede venga cambiato senza darne tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.

ART. 26
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione per l'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del Settore interessato, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti statali e comunitari vigenti in materia;
 - b) mancata regolarizzazione del personale dipendente ai fini assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e infortunio sul lavoro;
 - c) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - d) violazione delle tariffe in vigore;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - f) interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.24 del presente regolamento, ovvero il titolare dell'autorizzazione già diffidato, sia incorso nuovamente in una delle violazioni che prevedono l'applicazione della diffida.
2. Il provvedimento di sospensione sarà, tempestivamente, notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 27
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca dell'autorizzazione può essere disposta dal Dirigente del Settore nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale del titolare dell'autorizzazione;

- b) a seguito dell'adozione, ai sensi del precedente art.26, di cinque provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - c) condanna per il titolare dell'autorizzazione, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore ai due anni;
 - d) negligenza abituale e continua nel disimpegno del servizio o per gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - e) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
 - f) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione nei confronti di persona disabile;
 - g) accertamento di tre violazioni delle tariffe in vigore;
 - h) inottemperanza del provvedimento di sospensione del servizio.
2. Il provvedimento di revoca sarà, tempestivamente, notificato all'interessato, e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 28 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

3. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione sono intrapresi a seguito di rapporti redatti dagli organi di vigilanza previsti dall'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti effettuati, che prevedono la sanzione della sospensione o revoca dell'autorizzazione, devono essere contestati o notificati tempestivamente al titolare, questi può far pervenire, entro i successivi quindici giorni, all'ufficio comunale competente proprie memorie difensive.
4. Il Dirigente del Settore competente, esaminati gli atti di accertamento e le eventuali memorie dell'interessato, procede all'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ovvero all'archiviazione degli atti.
5. Il provvedimento adottato sarà tempestivamente notificato all'intestatario dell'autorizzazione e, nel caso di sospensione o revoca, anche al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Caserta.

ART. 29 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente del Settore competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dall'art.10 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della stessa;
 - c) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - d) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a mesi quattro;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto prescritto nell'art. 10 del presente regolamento.
2. Il provvedimento di decadenza sarà, tempestivamente, notificato all'interessato o suoi eredi, in caso di morte, e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Caserta ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 30 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

3. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa e, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
4. Il Comune non dovrà corrispondere alcun indennizzo all'assegnatario dell'autorizzazione nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione al servizio.

ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada - [D. Lgs. 285/92](#) - e relativo Regolamento di esecuzione - [D.P.R. 495/92](#) -, nonché nella legge 15 gennaio 1992 n. 21.

ART. 32
ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia dal Comune di Aversa.

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e nei modi e termini previsti dal [D. Lgs.267/2000](#).

Modificazioni ed integrazioni

Delibera di G.M. n.445/05: “Rilasciare per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a nove posti un contingente di numero 20 (venti) autorizzazioni”.

Delibera di G.M. n.312/05: “dare atto che nel contingente di 20 unità destinato al servizio con conducente a mezzo autovettura, non rientra il servizio di noleggio con conducente mediante ambulanza. Le autorizzazione del servizio di noleggio con conducente con ambulanza non sono soggette a contingentamento numerico”.

INDICE

- ART. 1- DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 3 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 4 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 - BANDO DI CONCORSO
- ART. 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE E AL CONCORSO PUBBLICO
- ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 8 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
- ART. 10 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 11- MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- ART. 13 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO
- ART. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- ART. 15 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 16 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE
- ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 19 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- ART. 22 - FORZA PUBBLICA
- ART. 23 - VIGILANZA
- ART. 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 25 - DIFFIDA
- ART. 26 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 27 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 28 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 30 - IRROGAZIONI DELLE SANZIONI ART. 31- DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 32 - ABROGAZIONE
- ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE